

COMUNE DI CARASCO

STATUTO

Delibera n. 6 del 3/2/2004.

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - COMUNE

1. Il Comune di Carasco è un Ente Autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Realizza l'autogoverno della comunità.

ART. 2 - STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento del Presidente della Repubblica ed iscritto nel libro araldico degli enti morali.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone, riconosciuto con provvedimento dal Presidente della Repubblica.
3. Nell'uso del Gonfalone si osservano le norme vigenti.

ART. 3 - TERRITORIO

1. Il territorio del Comune di Carasco confina con i Comuni di Ne, Cogorno, Chiavari, Leivi, S.Colombano C. e Mezzanego.
2. Il territorio comprende le frazioni di: Carasco Capoluogo, nel quale è istituita la Sede Comunale, Rivarola, Graveglia, S.Pietro di Sturla, S.Maria di Sturla e Paggi.

3. Le adunanze degli Organi Collegiali si svolgono normalmente nella Sede Comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità per particolari esigenze.

ART. 4 - FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ispirandosi ai valori ed ai fini della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa ed ispira la sua azione al principio di sussidiarietà.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a. Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, delle tradizioni locali e linguistiche.
 - b. Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune esercita le seguenti attribuzioni:
 - a. Promozione di una cultura di pace, di libertà, di uguaglianza e di cooperazione.
 - b. Tutela attiva della persona ispirata alla solidarietà sociale in collaborazione con le associazioni di volontariato.
 - c. Assistenza alla maternità, all'infanzia e agli anziani.
 - d. Promozione delle attività culturali.
 - e. Le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico,

nonché per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, il raggiungimento dei gradi più alti degli studi.

- f. Promozione dello sviluppo economico.
- g. Tutela della salute della popolazione e tutela dell'equilibrato assetto del territorio e dell'ambiente, in collaborazione con gli Enti preposti.

ART. 6 - COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune gestisce servizi propri e servizi delegati.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale, che gli vengono affidate dalla legge.

ART. 7 - ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per le pubblicazioni delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

TITOLO II

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 8 - ORGANI

1. Sono organi di Governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale
2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal vigente Testo Unico Enti Locali e dal presente Statuto.
3. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

4. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
5. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9 - ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. Sono membri del Consiglio Comunale il Sindaco e i Consiglieri Comunali.
3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio è attribuita al Sindaco ovvero in caso di sua rinuncia, nella prima seduta del Consiglio, ad un Consigliere Comunale, eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, nella medesima seduta. La rinuncia può avvenire anche nel corso del mandato, in tal caso il Consiglio elegge il suo presidente a maggioranza assoluta dei Consiglieri nella prima seduta successiva.
4. Nella stessa seduta è eletto anche il Vice Presidente.
5. Il Consiglio può revocare il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei componenti in presenza di gravi ed accertate violazioni di legge, dello Statuto o del Regolamento Consiliare.
6. La revoca può essere proposta da non meno di un terzo dei componenti il Consiglio, deve essere motivata e posta in votazione non prima di cinque e non dopo quindici giorni dalla presentazione.
7. In occasione della discussione e votazione della proposta di revoca del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente, l'organo è presieduto dal Consigliere anziano.

ART. 10 - DURATA IN CARICA. PRESIDENZA.

1. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi Elettorali può adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili e quelli di ordinaria amministrazione.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

ART. 11 - CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, provvede alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppo secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
5. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, dallo stesso nominata e la proposta degli indirizzi generali di governo per il mandato, che sono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. Gli indirizzi generali di governo presentati dal Sindaco devono analiticamente indicare gli obiettivi scelti per il mandato, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità.
7. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie, le informazioni e tutti gli atti amministrativi in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

8. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
9. Le indennità e il rimborso di spese spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalle norme vigenti.
10. Il Comune, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco nei confronti dei quali siano in corso procedimenti in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, siano in corso procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.
11. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Presidente del Consiglio Comunale, ed acquisite al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. Sono comunicate al Consiglio Comunale che nella prima seduta successiva provvede alla sostituzione del Consigliere.
12. Il seggio di Consigliere che durante il mandato si renda vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti.
13. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
14. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge e dallo Statuto.

3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge o dallo Statuto non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i quindici giorni successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali di governo, per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Nella stessa seduta provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
6. Il Consiglio nomina altresì le Commissioni in cui è rappresentata la minoranza, normalmente nel rispetto del criterio proporzionale.

ART. 13 - ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni comunali.
2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e con votazione finale.
3. I regolamenti, divenuti esecutivi, sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

ART. 14 - COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, organismi associativi, responsabili dei servizi comunali, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche ed ogni altro soggetto di cui si reputa necessaria l'audizione per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire nel proprio interno, con i criteri di cui al comma 2°, commissioni speciali di indagine sull'attività amministrativa.
6. I Presidenti delle Commissioni consiliari con funzioni di controllo, sia permanenti che speciali, sono eletti dal Consiglio tra i Consiglieri di minoranza.
7. Il Sindaco o l'Assessore da esso delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinati dal regolamento consiliare.

ART. 15 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni permanenti provvedono all'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Le Commissioni temporanee e quelle speciali provvedono all'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento disciplina, nel rispetto dello Statuto, l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- La nomina del Presidente della Commissione che viene riservata al Consiglio Comunale.
- Le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune.
- Le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.
- I metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini ricerche ed elaborazione di proposte.

ART. 16 - SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie, come per legge.
2. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Nel caso in cui la convocazione del Consiglio Comunale venga richiesta da un quinto dei Consiglieri, la riunione in sessione straordinaria deve avvenire entro venti giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta con all'ordine del giorno le questioni proposte.

ART. 17 - CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente.
2. La prima seduta deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza di tale obbligo si procede come per legge.
3. Il Presidente convoca i Consiglieri Comunali con avviso scritto da consegnare a domicilio, come per legge.

ART. 18 - INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

ART. 19 – OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro somministrazione o tutela.

ART. 20 - SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti sono pubbliche, come dal Regolamento.

ART. 21 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Presidente presiede l'adunanza del Consiglio ed è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

ART. 22 - VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta regolarmente costituita e con la maggioranza dei votanti.
2. Gli astenuti si computano al fine del numero legale per la valida costituzione della seduta.
3. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
5. Per le nomine e le designazioni riservate alle minoranze e alla maggioranza si procede per voto separato.
6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

ART. 23 - VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme a chi presiede l'adunanza.
2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi su ogni proposta.
3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
4. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri.
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.
5. I verbali delle sedute consiliari, di norma, devono essere consegnati ai Consiglieri prima della seduta successiva.

ART. 24 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono esecutive nei modi previsti dalla legge e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili come per legge.

CAPO III - GIUNTA COMUNALE E SINDACO

ART. 25 - NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.

ART. 26 - LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi, dai regolamenti, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

ART. 27 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori tra i quali il Vice Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco la Giunta Comunale è presieduta dall'Assessore eletto Consigliere Comunale con il maggior numero di voti.

ART. 28 - ASSESSORI EXTRACONSILIARI

1. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale, che non abbiano partecipato come candidati a Sindaco o alla elezione del Consiglio.

2. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio, con diritto di intervenire, senza diritto di voto, solo per gli affari di cui sono relatori.
3. La presenza di Assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta.
4. In ogni caso il numero degli Assessori esterni non può superare la metà degli Assessori, tra i quali il Vice Sindaco, assegnati alla Giunta.

ART. 29 - INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

1. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
3. Il Sindaco preliminarmente esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di compatibilità ed eleggibilità di cui al comma precedente.
4. Al Vice Sindaco e agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 30 - VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.
2. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

ART. 31 - DURATA DELLA GIUNTA

1. La Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.

2. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta, che rimane in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

ART. 32 - MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, depositata presso la Segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le quarantotto ore successive.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata il Sindaco e la Giunta cessano immediatamente dalla carica. Il Segretario Comunale provvede ai conseguenti adempimenti di competenza.

ART. 33 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Gli Assessori cessano dalla carica per:
 - a) dimissioni
 - b) revoca
 - c) decadenza
2. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Segretario Comunale e acquisite al Protocollo, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. La decadenza è dichiarata dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio.
5. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

ART. 34 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera a maggioranza dei componenti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco, o, in sua assenza, di chi per lui presiede la seduta.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dei pareri previsti.
8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

ART. 35 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che rientrano negli stanziamenti di bilancio e nelle relative variazioni consentite dalla legge e che non siano riservati dalla medesima o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe e formula le proposte al consiglio per la loro istituzione e i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
 - j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

- k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
- o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri per misurare l'efficienza, l'efficacia e la economicità dei servizi;
- p) approva il Piano Esecutivo di Gestione;
- q) autorizza le azioni giudiziarie e la resistenza in giudizio.
- r) riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulle proprie attività e sulla attuazione dei programmi.

ART. 36 - IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli

ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede, quando non riservato al Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 37 – IL SINDACO. ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e degli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- d) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza come per legge;
- e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale;
- g) nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

ART. 38 – IL SINDACO. ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 39 – IL SINDACO. ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

- b) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 40 - VICESINDACO

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

ART. 41 - DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in sua assenza o impedimento, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Capigruppo Consiliari, assunte le necessarie certificazioni o pareri tecnici da parte degli specialisti.
4. La Commissione nel termine di TRENTA giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica entro dieci giorni dalla presentazione della relazione sull'impedimento.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PRINCIPI

ART. 42 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre formazioni sociali.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

CAPO II - RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

ART. 43 - VOLONTARIATO

1. Il Comune favorisce forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

ART. 44 - RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee, in piena libertà ed autonomia, appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della costituzione, per il libero

svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, le strutture e spazi idonei, compatibilmente alle proprie risorse e possibilità.

ART. 45 - CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio Comunale di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sociali e sindacali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Gli esiti delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale che ne fa esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

CAPO III

ART. 46 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale per quanto riguarda le materie di sua competenza, con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Presidente del Consiglio Comunale che provvede a porle all'Ordine del Giorno del successivo Consiglio utile.
3. Agli effetti dei precedenti commi, le istanze possono essere sottoscritte, con firma autentica, da uno o più elettori; le petizioni e le proposte da non meno di trenta elettori.

ART. 47 - REFERENDUM

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella Comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione è fatta quando la richiedano un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune che rappresentano almeno 1/10 degli stessi, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 48 - EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori votanti, altrimenti è dichiarato respinto.

Il referendum non è valido se non ha partecipato alla consultazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro TRENTA giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

La deliberazione del Consiglio Comunale, che disattenda l'esito referendario, deve essere adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali e deve contenere congrua ed approfondita motivazione.

ART. 49 - DISCIPLINA DEI REFERENDUM

1. Il referendum è indetto dal Sindaco ed il suo svolgimento segue le modalità previste per il Consiglio Comunale.

ART. 50 - AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono regolate come per legge.

ART. 51 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, fatta salva l'osservanza della tutela della riservatezza delle imprese e delle persone come per legge.
2. Presso la Segreteria Comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini la raccolta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione, del presente atto e dei Regolamenti Comunali. Il Comune ne favorisce la diffusione presso le strutture comunali.

ART. 52 - DIRITTO DI ACCESSO

1. E' assicurato e regolamentato ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione.
2. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i Responsabili dei procedimenti.

- b) Detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
- c) Assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.
- d) Assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 53 - SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune rivolge la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di pubblicità delle procedure e degli atti, di trasparenza e di semplicità delle procedure.
2. Il Comune assicura la divulgazione degli atti fondamentali.
3. Gli organi istituzionali del Comune ed il Segretario Comunale sono tenuti a provvedere alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge sul procedimento amministrativo.
4. Il Comune per lo svolgimento della proprie finalità istituzionali attiva forme di cooperazione con tutti altri Enti Locali.
5. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO I - SERVIZI

ART. 54 - FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la promozione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale pubblico.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana o altro Ente, l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza.

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 55 - CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti locali, la Provincia e la Regione, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 56 - CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste nel precedente articolo del presente statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 57 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la determinazione e l'attuazione di opere, di interventi, di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conferenza dei servizi o la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. I procedimenti dell'accordo di programma e della conferenza dei servizi sono stabiliti dalla legge.

ART. 58 - AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio Comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 59 - ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

1. L'Ente locale ha facoltà di avvalersi di istituzioni per la gestione di uno o più servizi sociali.
2. Ogni istituzione è dotata dei seguenti organi:
 - a) il Presidente
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Direttore
 - d) il Revisore dei Conti che coincide con il Revisore dell'Ente locale
3. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco nel rispetto degli ulteriori criteri generali deliberati dal Consiglio.
4. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati in ogni momento dal Sindaco.
5. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Presidente dell'istituzione, sentito il Consiglio di Amministrazione.
6. Gli atti adottati dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione dell'istituzione devono essere trasmessi, nei termini indicati dal regolamento, al Sindaco.

7. Un apposito regolamento disciplinerà l'ordinamento ed il funzionamento di ogni singola istituzione eventualmente costituita.

ART. 60 - AZIENDA SPECIALE

1. Agli organi dell'azienda speciale si applica la disciplina di cui alle istituzioni per la gestione dei servizi sociali, con la sola esclusione dell'organo di revisione che non coincide con quello dell'ente e che è nominato dal Sindaco.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 61 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e dello statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento degli uffici e del personale provvederà a disciplinare in particolare:
 - a) i criteri di individuazione dell'idonea dotazione della pianta organica, previa rilevazione biennale dei carichi funzionali di lavoro;
 - b) i criteri e le modalità per la nomina, da parte del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'affidamento di incarichi dirigenziali e delle collaborazioni esterne;
 - c) l'attribuzione ai responsabili degli uffici e servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione, relativi alle competenze dell'ufficio o servizio diretto;
 - d) l'attribuzione ai responsabili degli uffici dei poteri di adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
 - e) l'istituzione di una commissione interna di controllo e valutazione dei risultati.

ART. 62 - DISCIPLINA DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

1. Sono disciplinati con regolamento del personale:
 - a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c) i criteri per la formazione professionale e l'aggiornamento, garantendo la partecipazione dei propri dipendenti ai corsi di formazione e aggiornamento professionale;
 - d) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - e) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - f) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - g) la garanzia della pari dignità di uomini e donne sul lavoro.
2. Il personale è inquadrato in categorie professionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in settori di attività.
3. In apposite tabelle, relative a ciascuna categoria verranno specificate le aree, i settori, i profili professionali, le singole dotazioni organiche ed il relativo trattamento economico.

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 63 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.

ART. 64 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici comunali. Esercita la propria attività con potestà di iniziative ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta Comunale.
2. Partecipa alle Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente. Formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e agli Assessori.
3. Esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale, nonché i poteri di avocazione e sostitutivo.
4. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute degli organi deliberanti del Comune e delle Commissioni operanti nel Comune, previste dalla legge e dai regolamenti e ne redige i verbali. Attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, la avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e l'esecutività delle deliberazioni degli organi collegiali del Comune.

CAPO III - RESPONSABILITA'

ART. 65 - RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

ART. 66 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario Comunale o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal

compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore, il segretario o il dipendente siano tenuti.

3. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

CAPO IV - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 67 - ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 68 - ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie
 - b) addizionali e compartecipazione a imposte erariali e regionali
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici
 - d) trasferimenti erariali
 - e) trasferimenti regionali
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale
 - g) risorse per investimenti
 - h) altre entrate

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, e per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

ART. 69 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il responsabile dell'area finanziaria cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune ed è tenuto al suo aggiornamento.

ART. 70 - IL BILANCIO

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatta in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale nel termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura di programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'area.

ART. 71 - IL CONTO CONSUNTIVO

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge.
3. La Giunta Comunale allega al conto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.

ART. 72 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, ove possibile, mediante contratti.
2. La delibera a contrarre è adottata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale secondo la rispettiva competenza.
3. La deliberazione deve stabilire gli indirizzi per il successivo svolgimento per l'attività contrattuale.
4. Il Segretario Comunale roga nell'esclusivo interesse del Comune. Nella stipula del contratto interviene il responsabile del Comune.

ART. 73 - REVISIONE ECONOMICO/FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza.
3. Il revisore supporta il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione e parere, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Nella relazione di cui al 3° comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il revisore risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

ART. 74 - TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza Comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 75 - PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della regione.
2. Il Comune, nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.

ART. 76 - RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza dai Consiglieri, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune, oltre all'affidamento alla stessa di servizi.

TITOLO VII

ART. 77 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale e approvate con procedimento previsto dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello Statuto ai processi di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra norma statutaria e condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
3. Lo Statuto si uniforma ai principi e alle norme del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 78 - ENTRATA IN VIGORE

1. La delibera di approvazione del presente statuto comporta l'abrogazione dello statuto vigente.
2. Il presente statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e affisso all'Albo Pretorio in via permanente.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.